

Gazzetta ufficiale C 166 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

14 maggio 2020

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 166/01	Tassi di cambio dell'euro — 13 maggio 2020	1
2020/C 166/02	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	2

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2020/C 166/03	Notifica dell'attribuzione delle sovvenzioni, Invito a presentare proposte — rif.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19, ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP)	3
2020/C 166/04	Notifica dell'attribuzione delle sovvenzioni, Invito a presentare proposte — rif.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20, ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP)	7

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2020/C 166/05	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia	9
---------------	---	---

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 166/06

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 20

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 maggio 2020

(2020/C 166/01)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0875	CAD	dollari canadesi	1,5243
JPY	yen giapponesi	116,28	HKD	dollari di Hong Kong	8,4286
DKK	corone danesi	7,4556	NZD	dollari neozelandesi	1,7983
GBP	sterline inglesi	0,88245	SGD	dollari di Singapore	1,5380
SEK	corone svedesi	10,5843	KRW	won sudcoreani	1 331,08
CHF	franchi svizzeri	1,0528	ZAR	rand sudafricani	19,9190
ISK	corone islandesi	158,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7102
NOK	corone norvegesi	10,9380	HRK	kuna croata	7,5705
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 092,26
CZK	corone ceche	27,408	MYR	ringgit malese	4,7040
HUF	fiorini ungheresi	353,58	PHP	peso filippino	54,545
PLN	zloty polacchi	4,5636	RUB	rublo russo	79,5893
RON	leu rumeni	4,8353	THB	baht thailandese	34,844
TRY	lire turche	7,5861	BRL	real brasiliano	6,3606
AUD	dollari australiani	1,6687	MXN	peso messicano	26,2304
			INR	rupia indiana	81,8825

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2020/C 166/02)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa da Malta e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Malta

Oggetto della commemorazione: sito patrimonio mondiale dell'Unesco: i templi preistorici di Skorba

Descrizione del disegno: il disegno raffigura i templi preistorici di Skorba situati nella zona nord-occidentale di Malta, presso il paese di Zebbiegh. Il complesso è formato da due templi costruiti l'uno accanto all'altro su un insediamento molto più antico, i cui resti sono stati portati alla luce al di fuori dal complesso di templi. Skorba non presenta il carattere monumentale degli altri templi delle isole maltesi. Ciononostante, il sito è della massima importanza perché ha consentito agli archeologi di ricostruire la sequenza culturale preistorica di Malta e di stabilire che le isole furono abitate per la prima volta attorno al 5 000 a.C. Nella parte superiore del disegno figura l'iscrizione «SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC» (templi di Skorba 3600-2500 AC). Nella parte inferiore sono incisi il paese di emissione «MALTA» e l'anno di emissione «2020».

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 170 000

Data di emissione: maggio-giugno 2020

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

NOTIFICA DELL'ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — rif.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19

**ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale (IFP)**

(2020/C 166/03)

1. **Amministrazione aggiudicatrice**

Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
c.a.: sig.ra Pascaline Descy, Europe 123
570 01 Thermi (Salonicco)
GRECIA

Referente:

sig.ra Clotilde Assumel-Lurdin

Tel. +30 2310490287

E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu

Pubblicazione precedente: GU C 256 del 30.6.2019, pag. 2.

2. Attribuzione delle sovvenzioni

Denominazione ufficiale completa dell'organizzazione/istituzione	Indirizzo ufficiale	Numero dell'accordo quadro di partenariato	Durata dell'accordo quadro di partenariato	Data della firma dell'accordo quadro di partenariato	Numero della convenzione specifica di sovvenzione	Durata della convenzione specifica di sovvenzione	Data della firma della convenzione specifica di sovvenzione	Importo massimo della sovvenzione
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft – IBW	Rainergasse 38, 1050 Vienna, Austria	N. 2019-FPA1/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0012/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	33 301,08
NAVET	125 Tzarigradsko shosse blvd, block 5, 5th floor, 1113 Sofia, Bulgaria	N. 2019-FPA2/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	19.12.2019	N. 2020-0013/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	33 621
Agenzia per l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti – AVETA E	Amruševa 4 10000 Zagabria, Croazia	N. 2019-FPA3/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0014/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	23.12.2019	23 590
Ente per lo sviluppo delle risorse umane – HRDA	2 Anavissou Str. 2025 Nicosia, Cipro	N. 2019-FPA4/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	19.12.2019	N. 2020-0015/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	23.12.2019	23 615
University College di Copenhagen – UCC	Humletorvet 3 1799 Copenhagen, Danimarca	N. 2019-FPA5/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0016/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	22.1.2020	23 537,50
HARIDUS – JA TEADUSMINISTERIUM (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA) – HTM	Munga 18, 50088 Tartu, Estonia	N. 2019-FPA6/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0017/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	30.12.2019	23 615
Dipartimento per l'istruzione (Menntamálastofnun)	Vikurhvarfl 3, 203 Kópavogur, Islanda	N. 2019-FPA7/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0022/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	06.1.2020	23 615
Agenzia nazionale finlandese per l'istruzione	Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, Finlandia	N. 2019-FPA8/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0018/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	07.1.2020	33 600
Centre pour le Développement de l'information sur la formation permanente – Centre Inffo	4, Avenue du Stade de France, 93218 Saint Denis La Plaine, Francia	N. 2019-FPA9/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0019/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	43 619,80

Denominazione ufficiale completa dell'organizzazione/istituzione	Indirizzo ufficiale	Numero dell'accordo quadro di partenariato	Durata dell'accordo quadro di partenariato	Data della firma dell'accordo quadro di partenariato	Numero della convenzione specifica di sovvenzione	Durata della convenzione specifica di sovvenzione	Data della firma della convenzione specifica di sovvenzione	Importo massimo della sovvenzione
Bundesinstitut für Berufsbildung – BIBB	Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn, Germania	N. 2019-FPA10/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0020/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	43 620
Ministero dell'Innovazione e della tecnologia e Centro per il sostegno alla formazione innovativa (ITM)	Főutca 44-50, 1011 Budapest, Ungheria	N. 2019-FPA11/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0021/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	10.3.2020	33 625
Società privata a responsabilità limitata Innovative Training Support Center IKK	Magyarország, 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15 Ungheria							
Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP	Corso d'Italia 33, 00198 Roma, Italia	N. 2019-FPA12/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	10.3.2020	N. 2020-0023/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	11.3.2020	43 620
Ministero dell'Educazione e della scienza	2 Valnu iela Street, 1050 Riga, Lettonia	N. 2019-FPA13/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	13.1.2020	N. 2020-0024/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	21.1.2020	23 615
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras KPMPC	Geležinio Vilko g. 12, 01336 Vilnius, Lituania	N. 2019-FPA14/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0025/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	27.12.2019	23 615
Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue	Immeuble Cubus C2, 2 rue Peterlenchen, 2370 Howald, Lussemburgo	N. 2019-FPA15/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0026/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	10.1.2020	23 615
Ministero dell'Istruzione e del lavoro – MEDE	Great siege road VLT, 2000 Floriana, Malta	N. 2019-FPA16/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	19.12.2019	N. 2020-0027/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	24.12.2019	22 400
Istituto di ricerca per la formazione (IBE)	Górczewska 8, 01-180 Varsavia, Polonia	N. 2019-FPA17/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	19.12.2019	N. 2020-0029/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	23.12.2019	43 620

Denominazione ufficiale completa dell'organizzazione/istituzione	Indirizzo ufficiale	Numero dell'accordo quadro di partenariato	Durata dell'accordo quadro di partenariato	Data della firma dell'accordo quadro di partenariato	Numero della convenzione specifica di sovvenzione	Durata della convenzione specifica di sovvenzione	Data della firma della convenzione specifica di sovvenzione	Importo massimo della sovvenzione
Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho – DGERT	Praca de Londres № 2-9º andar, 1049-056 Lisboa, Porto-gallo	N. 2019-FPA18/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0030/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	33 625
CENTRUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC – CNDIPT	str. Spiru Haret nr. 10-12, 1st floor, room 52, 010176 Bucarest, Romania	N. 2019-FPA19/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0031/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	33 600
Fundacion Estatal para la Formación en el Empleo	Torrelaguna 56, 28027 Madrid, Spagna	N. 2019-FPA20/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	17.12.2019	N. 2020-0034/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	43 620
Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV	Bellova 54/a, 83763 Bratislava, Slovacchia	N. 2019-FPA21/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0032/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	30.12.2019	33 625
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Istituto nazionale per l'istruzione e la formazione professionale della Repubblica di Slovenia) – CPI	Kajuhova 32 U, 1000 Lubiana, Slovenia	N. 2019-FPA22/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0033/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	23 615
Statens Skolverk (Agenzia nazionale svedese per l'istruzione) – Skolverket	Svetsarvägen 16, Box 4002, 17014 Solna, Svezia	N. 2019-FPA23/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	20.12.2019	N. 2020-0035/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	07.1.2020	33 625
ECCTIS LTD	Suffolk House, 68-70 Suffolk Road, GL50 2ED Cheltenham, Regno Unito	N. 2019-FPA24/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0036/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	20.12.2019	43 620
Agenzia norvegese per la cooperazione internazionale e il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore (DIKU)	Fortunen 1, 5809 Bergen, Norvegia	N. 2019-FPA25/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19	4 anni	18.12.2019	N. 2020-0028/GP/DSI/ReferNet_SGA/001/19	12 mesi	16.1.2020	33 625

NOTIFICA DELL'ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI**INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — rif.: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20****ReferNet — Rete europea del Cedefop di riferimento ed esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP)**

(2020/C 166/04)

1. Amministrazione aggiudicatrice

Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
c.a.: sig.ra Pascaline Descy
Europe 123
570 01 Thermi (Salonicco)
GRECIA

Referente:
sig.ra Clotilde Assumel-Lurdin,
Tel. +30 2310490287
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu

Pubblicazione precedente: GU C 13 del 15.1.2020, pag. 16.

2. Attribuzione delle sovvenzioni

Denominazione del beneficiario	Indirizzo	Numero dell'accordo quadro di partenariato	Durata dell'accordo quadro di partenariato	Data della firma dell'accordo quadro di partenariato	Numero della convenzione specifica di sovvenzione (2016)	Durata della convenzione specifica di sovvenzione	Data della firma della convenzione specifica di sovvenzione	Importo della sovvenzione (EUR)
Istituto pedagogico nazionale della Repubblica ceca — NPI ČR	Senovážné náměstí 25, 111 00 Praga, Cechia	N. 2020-FPA4/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/20	46 mesi	23.3.2020	N. 2020-0064/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/20	10 mesi	8.4.2020	33 258
Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e l'orientamento professionale — EOPPEP	Ethnikis Antistaseos Avenue, 41, 142 34 Nea Ionia dell'Attica, Grecia	N. 2020-FPA2/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/20	46 mesi	23.3.2020	N. 2020-0065/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/20	10 mesi	8.4.2020	33 257
An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna — SOLAS	Castleforbes House, Dublino 1, DO1 A8NO Dublino, Irlanda	N. 2020-FPA1/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/20	46 mesi	2.4.2020	N. 2020-0067/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/20	10 mesi	15.4.2020	33 258
Stichting CINOP — ecbo	Stationplein 14, 5211AP Boscoducale Paesi Bassi	N. 2020-FPA3/GP/DSI/Refer-Net_FPA/001/20	46 mesi	23.3.2020	N. 2020-0063/GP/DSI/Refer-Net_SGA/001/20	10 mesi	8.4.2020	33 257,70

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

(2020/C 166/05)

La Commissione europea ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio ⁽²⁾ all'industria dell'Unione.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 31 marzo 2020 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

Una versione consultabile della denuncia e l'analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («in prodotto oggetto dell'inchiesta»).

Nella presente inchiesta non sono compresi i seguenti prodotti:

- i) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- ii) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- iii) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, nonché
- iv) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

⁽³⁾ I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. **Asserzione di dumping**

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell'inchiesta, originario della Turchia («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99. Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

L'asserzione di dumping messo in atto dal paese interessato si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4. **Asserzione di pregiudizio/nesso di causalità e distorsioni relative alle materie prime**

4.1. **Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità**

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova adottati dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, le quali hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria e occupazionale di quest'ultima.

4.2. **Asserzione di distorsioni relative alle materie prime**

Il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato riguardanti il prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali materie prime utilizzate nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono il carbone e il minerale di ferro.

Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, il carbone e il minerale di ferro rappresenterebbero ciascuno singolarmente oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nella denuncia si sostiene che entrambe le materie prime sembrano essere soggette a distorsioni relative agli scambi. In base alla denuncia, l'industria nazionale del carbone ha l'obbligo di rifornire il mercato interno, il che significa che il carbone non è venduto al di fuori del paese interessato, mentre il minerale di ferro è soggetto a estrazione vincolata nel paese interessato.

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'inchiesta esaminerà quindi le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a eliminare il pregiudizio. Qualora nel corso dell'inchiesta dovessero essere individuate altre distorsioni previste all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'inchiesta potrà riguardare anche tali distorsioni.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure sia contraria o meno all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base. In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, nell'inchiesta sarà effettuata la verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito all'epidemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽⁵⁾.

5.1. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5.2. **Osservazioni sulla denuncia e sull'apertura dell'inchiesta**

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. **Procedura di determinazione del dumping**

I produttori esportatori ⁽⁶⁾ del prodotto oggetto dell'inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. *Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta*

5.3.1.1. *Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta nel paese interessato*

a) *Campionamento*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo informazioni sulla/e loro società. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0>. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità del paese interessato e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l'Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di includerle o meno nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

⁽⁵⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽⁶⁾ Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell'inchiesta e lo esporti nel mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione ⁽⁷⁾.

b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.3.2. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto dell'inchiesta dal paese interessato nell'Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

⁽⁷⁾ A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

⁽⁸⁾ Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione nei casi di asserzioni di distorsioni relative alle materie prime

Nei casi di asserite distorsioni relative alle materie prime, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, la Commissione effettuerà una verifica dell'interesse dell'Unione come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 *ter*, di tale regolamento. Se nel determinare il livello dei dazi a norma dell'articolo 7 di detto regolamento decide di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione effettuerà la verifica dell'interesse dell'Unione conformemente all'articolo 21.

Le parti interessate sono invitate a fornire tutte le informazioni pertinenti che possano consentire alla Commissione di stabilire se sia nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base. In particolare, le parti interessate sono invitate a fornire qualsiasi informazione riguardante le capacità inutilizzate nel paese interessato, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione potrà concludere che è nell'interesse dell'Unione applicare l'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base.

Qualora la Commissione decida di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si deciderà, in conformità all'articolo 21, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458). Le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all'atto della presentazione.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate, se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

- i. affinché le audizioni possano svolgersi prima del termine previsto per l'istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;
- ii. dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l'audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;
- iii. nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un'audizione.

5.8. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ⁽¹⁰⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail:

Per questioni relative al dumping:

TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu

Per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione:

TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu

⁽¹⁰⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

6. Calendario dell'inchiesta

L'inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all'articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull'esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo tre settimane prima della scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

- i. le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- ii. le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto adottati da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l'inchiesta;
- iii. al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Tali osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

- i. le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;
- ii. le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;
- iii. le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

12. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

☐	Versione sensibile
☐	Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente)	

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI
PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO, DI FERRO, DI ACCIAI NON LEGATI O DI ALTRI
ACCIAI LEGATI ORIGINARI DELLA TURCHIA**

Informazioni per la selezione del campione di importatori indipendenti

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura.

La versione *sensibile* e la versione *consultabile dalle parti interessate* devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	
Fax	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della propria società e il fatturato e peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Turchia, nel periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, quali definiti nell'avviso di apertura.

	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Turchia		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta (di qualsiasi origine)		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Turchia		

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta ad essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2020/C 166/06)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«SILTER»

N. UE: PDO-IT-1252-AM01 – 21.1.2020

DOP (X) IGP ()

1. Denominazione (denominazioni)

«Silter»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.3 Formaggi

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La forma del Silter è cilindrica da 34 a 40 cm di diametro, con scalzo dritto o leggermente convesso di 8-10 cm. Alla fine del periodo di stagionatura, il peso è compreso tra i 10 e 16 Kg, l'aspetto della crosta è dura, dal colore giallo paglierino tendente al bruno a seguito di oliatura e stagionatura.

La pasta è di struttura consistente, mai troppo elastica con occhiatura piccola o media ben diffusa. Il contenuto in grasso deve essere dal 27 % al 45 % sulla sostanza secca, mentre il contenuto in acqua non può essere superiore al 40 %.

Quando si degusta si percepisce il sapore dolce, l'amaro è assente, mentre compaiono note di sapido e/o piccante nei formaggi molto stagionati. L'odore e l'aroma sono persistenti e caratteristici della zona di produzione; tra i più sviluppati troviamo la frutta secca, il burro e il latte di vacche al pascolo, i foraggi verdi o essiccati, la farina di castagne, i Silter (intesi come i tipici locali di stagionatura).

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le vacche in lattazione devono essere alimentate con erba e/o fieno; non è consentito l'utilizzo di alimenti insilati o fasciati. La zona di produzione del formaggio Silter è totalmente montana, soggetta a vincoli naturali quali l'altitudine, la pendenza e il clima, che hanno ripercussioni sulla produzione stagionale di foraggio. Questa situazione incide sull'alimentazione delle bovine da latte.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

La percentuale di foraggio (fieno e/o erba) proveniente dalla zona di produzione non può essere inferiore al 50 % della sostanza secca totale annualmente somministrata alle vacche in lattazione. L'integrazione con concentrati è ammessa in quantità inferiore al 40 % della sostanza secca della razione.

Queste percentuali sono precauzionali, considerando che la produzione del Silter avviene in area svantaggiata di montagna dove la produzione di foraggio essiccato (non si possono utilizzare insilati), in alcuni anni piovosi, è talvolta difficile e la produzione di alimenti concentrati non praticabile. Normalmente la presenza nella razione di foraggio proveniente dalla zona di origine supera abbondantemente quanto indicato soprattutto quando le vacche sono al pascolo per la maggior parte dei giorni dell'anno. Il pascolo pur non essendo obbligatorio è molto praticato in primavera ed autunno nei prati di fondovalle, e in estate negli alpeggi per un periodo variabile in funzione dell'andamento stagionale. In particolare quando le vacche sono in alpeggio, il foraggio proviene totalmente dalla zona di produzione ed il concentrato non deve superare la quota del 30 % della sostanza secca mediamente ingerita. Il rispetto di queste condizioni alimentari consente, di mantenere le caratteristiche organolettiche ed aromatiche del Silter prodotto durante tutto l'anno. Le caratteristiche specifiche del Silter sono determinate anche dalla biodiversità microbica derivante dall'ambiente di produzione e di trasformazione del latte crudo. Attraverso progetti di ricerca (VALTEMAS 2012, FOOD FOR LIFE 2006) sono stati identificati i microrganismi che intervengono nel processo di caseificazione e studiate le attività enzimatiche fondamentali per lo sviluppo delle caratteristiche peculiari del Silter. Per contrastare eventuali influenze provenienti da fonti esterne alla zona di produzione i casari hanno a disposizione uno starter di fermenti selezionati dalla microflora autoctona. Lo sviluppo di questi batteri lattici porta alla formazione di composti aromatici e di micro-occhiatura caratteristici del Silter. Inoltre questi batteri inibiscono lo sviluppo di altri batteri che possono modificarne l'aroma ed i sapori.

L'alimentazione con prevalenza di erba e/o fieno dell'area geografica, l'assenza di mangimi insilati, la presenza nel latte crudo della microflora autoctona e l'applicazione della tecnologia, garantiscono le caratteristiche specifiche del Silter ed il suo legame con l'ambiente.

Il formaggio Silter è prodotto durante tutto l'anno ed esclusivamente con latte crudo parzialmente scremato solo per affioramento della panna. Le vacche in lattazione, nelle singole aziende, devono appartenere alle razze tipiche di montagna (Bruna, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) almeno per l'80 %. Le vacche di razza Bruna devono essere almeno il 60 % di tutte le vacche in lattazione nelle singole aziende.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Allevamento delle vacche, caseificazione e stagionatura sono le fasi della produzione che devono avvenire nell'ambito della zona geografica identificata.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Il formaggio Silter è commercializzato in forma intera o porzionato. Le porzioni del formaggio preconfezionato devono comprendere una parte dello scalzo e/o della faccia che testimoni l'origine del formaggio.

Il formaggio confezionato senza una parte dello scalzo e/o della faccia che testimoni l'origine del formaggio o senza crosta (grattugiato, bocconcini, scaglie, tranci ecc....) dev'essere tracciato al fine di risalire alle forme da cui proviene (bollo CE caseificio, lotto di produzione). Il confezionamento deve avvenire nel più breve tempo possibile immediatamente dopo la porzionatura o grattugiatura.

Le lavorazioni di Silter DOP senza crosta (grattugiato, bocconcini, scaglie, tranci ecc.) sono ottenute esclusivamente da formaggi intero marchiato a fuoco. È tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Silter» per la produzione di «Silter» grattugiato.

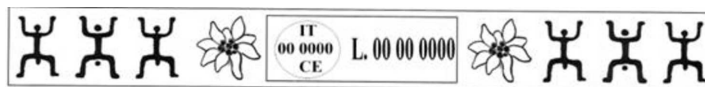
Le operazioni di grattugia e/o porzionatura senza crosta possono essere effettuate anche fuori dalla zona di produzione, previa certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato o da organismo da quest'ultimo delegato.

Il confezionamento deve avvenire nel più breve tempo possibile immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La forma intera deve riportare il codice identificativo dello stabilimento di trasformazione, la data di produzione, il marchio d'origine, il marchio a fuoco e, se ne ricorrono le condizioni, l'indicazione dell'alpeggio.

La marchiatura all'origine sullo scalzo è composta da una sequenza di immagini di incisioni rupestri antropomorfe camune alte 80 mm e da due stelle alpine.



Dopo 100 giorni dalla data di produzione, su almeno una faccia del formaggio viene impresso a fuoco il marchio costituito dalla scritta «SILTER» a forma di arco, alla cui base si trovano due stelle alpine ed al centro la scritta «D.O.P.»; tra le due stelle alpine è presente un'incisione rupestre camuna, raffigurante una scena di aratura.



Sul prodotto confezionato deve essere apposta un'etichetta con il logo identificativo e la scritta Silter D.O.P., oltre ai dati di legge. Il logo deve essere di colore giallo ocre e mantenere proporzioni e forme.



L'etichetta così come sopra definita non è richiesta qualora la confezione venga preparata nel punto vendita per il prodotto definito «preincartato».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Il territorio interessato comprende integralmente i territori appartenenti alla Comunità Montana di Valle Camonica e parzialmente i territori afferenti la Comunità Montana del Sebino Bresciano, in Provincia di Brescia. Complessivamente i comuni interessati sono 47.

La zona geografica si estende dal Lago di Iseo (bacino idrografico dalla superficie di 65,3 kmq) ai passi alpini del Gavia e del Tonale.

5. Legame con la zona geografica

La zona di produzione del Silter comprende un territorio montano collocato nella fascia prealpina ed alpina della provincia di Brescia. La presenza del lago di Iseo a Sud ed il massiccio montuoso dell'Adamello a Nord, condizionano e caratterizzano l'ambiente.

La differente natura chimica del suolo e le variazioni di clima e temperatura, permettono lo sviluppo di una ricca vegetazione con specie caratteristiche dell'orizzonte submontano fino a quello dei pascoli più elevati dell'orizzonte subalpino. Soprattutto nell'orizzonte montano, sono presenti numerosi habitat di prato e pascolo con consistente varietà di specie di interesse foraggiero, come *Anthoxanthum* spp. e *Achillea* spp. I prati di fondovalle ed i maggenghi sono utilizzati per l'alimentazione delle lattifere durante i mesi più freddi; mentre in estate, i 120 alpeggi dell'orizzonte montano superiore garantiscono il pascolo estivo.

Il Silter è prodotto in numerose aziende, anche di piccole dimensioni, che effettuano la trasformazione e quindi la conservazione del proprio latte, secondo metodiche arcaiche, tramandate dai casari/allevatori di generazione in generazione. La lunga stagionatura del formaggio Silter, consentiva alla popolazione rurale di conservare più a lungo il prodotto, garantendosi la disponibilità di cibo durante tutto il corso l'anno.

È tradizione che il latte scremato subisca, per almeno più di due ore, una lunga trasformazione già in caldaia, con la sosta della cagliata nel siero.

Quest'ultima fase conferisce alla pasta la sua particolare friabilità e la limitata elasticità, caratteristiche tipiche del Silter.

Il formaggio «Silter» ha un periodo di stagionatura abbastanza lungo, almeno 100 giorni dalla data di produzione.

In questo modo si tramanda la tradizione di conservabilità del formaggio che ha da sempre rappresentato la principale fonte di cibo dei valligiani.

La stagionatura, anche se non esclusivamente, avviene ancora oggi nei tipici locali denominati «silter», da cui prende il nome il formaggio, alla temperatura naturale compresa tra i 7 ed i 20 °C e ad umidità di 70-90 %. Durante la stagionatura si procede alla cura delle forme, che prevede l'oliatura, la raschiatura della crosta e il rivoltamento periodico sulle assi. Queste fasi tramandate per tradizione ed effettuate da mani esperte, completano la produzione del formaggio Silter.

Questa tecnologia di produzione, proprio perché fortemente legata alle conoscenze del casaro che, adatta i tempi di caseificazione in funzione del clima, della composizione floristica e delle fasi fenologiche del foraggio, non è replicabile a livello industriale e rimane patrimonio dei caseifici aziendali di fondovalle e di malga.

Le caratteristiche organolettiche e sensoriali del Silter sono influenzate da fattori territoriali e ambientali.

La crosta è dura, dal colore giallo paglierino tendente al bruno. Le sue caratteristiche sono dovute ai tempi lunghi di stagionatura e a tutte le operazioni di pulizia comprese le oliature manuali

La pasta è dura, friabile e poco elastica, con occhiatura piccola-media prodotta dalla microflora lattica autoctona distribuita in modo uniforme e il colore varia dal bianco, nei mesi invernali, al giallo intenso dei mesi primaverili ed estivi.

Prevale il sapore dolce, l'amaro è assente o poco percepito, mentre compaiono note di sapido e/o piccante nei formaggi molto stagionati.

Le specie vegetali endemiche che entrano nella composizione dei foraggi, e che contengono composti aromatici quali ad esempio la cumarina, conferiscono al latte e quindi al Silter particolari aromi.

Anche il colore giallo più o meno intenso della pasta dipende unicamente dall'alimentazione delle bovine con le essenze foraggere tipiche della zona geografica e dal loro contenuto in carotenoidi variabile in dipendenza delle diverse fasi fenologiche.

I carotenoidi infatti possono indurre variazioni nell'intensità del colore in quanto sia le leguminose sia le composite dei pascoli, con le loro ricche fioriture di inizio estate, conferiscono al formaggio un colore più intenso. In inverno invece con l'uso prevalente di foraggio essiccato, la colorazione del formaggio è più tenue e tendente al bianco.

Conosciuti e tramandati sono i tempi e le temperature delle varie fasi della trasformazione, dall'affioramento della panna, alla cottura e sosta della cagliata, che l'esperienza del casaro consente di correggere in funzione dei fattori stagionali e climatici, dal clima più mite del Lago d'Iseo a quello rigido degli ambienti delle vallate vicine al ghiacciaio dell'Adamello. La tecnologia di produzione, tramandata di generazione in generazione, fonda la sua specificità nell'utilizzo di latte crudo che mantiene le caratteristiche del latte prodotto in zona e la ricchezza della flora lattica autoctona. Essa appartiene per tradizione e conoscenza agli allevatori e ai casari locali e consente di ottenere il tipico formaggio Silter dal sapore dolce e dalla struttura friabile della pasta.

La bassa percentuale di grasso, che può essere anche inferiore al 30 % sulla sostanza secca, è legata all'utilizzo di solo latte parzialmente scremato. Durante l'affioramento della panna, per una durata non inferiore alle 8 ore in ambiente fresco e ventilato, si moltiplicano i fermenti lattici tipici della zona di produzione che conferiscono il sapore e l'aroma al Silter. Inoltre, la moltiplicazione della flora autoctona eterofermentante fa sviluppare la caratteristica occhiatura medio-piccola alla pasta.

Anche la cottura della cagliata ed i tempi di lavorazione, mai inferiori alle due ore, con sosta del formaggio in caldaia sotto il siero, sono indispensabili allo sviluppo della flora lattica autoctona responsabile nella determinazione dell'aroma e della struttura friabile e poco elastica del Silter.

La pressatura del formaggio favorisce lo spurgo e la formazione iniziale della crosta. Alla lunga stagionatura sulle assi in legno alle temperature naturali dei locali, chiamati «silter», e alle operazioni di oliatura e pulizia delle forme, sono dovuti la durezza e il colore che varia dal giallo al bruno, della crosta.

Durante la stagionatura gli enzimi rilasciati dalla flora lattica autoctona sono utili alla produzione di composti che conferiscono l'aroma ed i sapori di frutta secca, di burro e di silter, intesi come locali di stagionatura. La presenza e la varietà di questa microflora lattica, fondamentale per la produzione del Silter, è stata dimostrata da studi e ricerche condotti presso diversi caseifici in zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT